

**PROGETTO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA  
DELL'ORDINAMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO**

Al fine di un ulteriore adeguamento all'art. 111 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino dell'organizzazione del processo tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituzione, in luogo della Commissione tributaria Provinciale e Regionale, del Tribunale tributario e della Corte di Appello tributaria, organi giudiziari distinti ed autonomi dagli esistenti organi giudiziari civili, penali, amministrativi, contabili e militari;
- b) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi dai Tribunali tributari in primo grado, siti nei capoluoghi di provincia, e dalle Corti di Appello tributarie in secondo grado, site nei capoluoghi sede di Corte di Appello o di Tribunale Amministrativo Regionale;
- c) affidamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'organizzazione degli organi di giurisdizione tributaria e dell'inquadramento e amministrazione dei giudici tributari, nel rispetto delle prerogative del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria;
- d) formalizzazione legislativa della sezione tributaria della Corte di Cassazione;
- e) istituzione di un ruolo di giudici tributari, reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali, riservato a laureati in materie giuridiche o economiche, ai quali sia assicurato uno status giuridico ed economico analogo a quello dei giudici ordinari, anche sotto il profilo delle incompatibilità, nell'ambito di un rapporto esclusivo a tempo pieno;
- f) istituzione del giudice onorario tributario che esercita le funzioni giurisdizionali di cui alla lett. l) ed è competente per le procedure di definizione della lite diverse dalla conciliazione, ove previste dalle disposizioni sul processo tributario;
- g) reclutamento del giudice onorario mediante procedura che ne assicuri una adeguata qualificazione professionale e preparazione nelle discipline giuridiche ed economiche; fissazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'incarico, dei criteri obiettivi per la nomina e di rigorose condizioni di incompatibilità;
- h) previsione che i giudici tributari onorari siano tenuti alla formazione obbligatoria valida per tutti i giudici tributari e debbano conseguire i crediti formativi necessari, a pena di decadenza dalla funzione di giudice tributario;

- i) previsione di un numero iniziale di giudici di ruolo tale da assicurare la invarianza di spesa, nonché previsione degli organici dei giudici tributari vincitori di apposito concorso e dei giudici tributari onorari, per ciascun Tribunale Tributario e Corte d'appello Tributaria, secondo una ragionevole distribuzione territoriale;
- j) determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, del numero delle sezioni e dei giudici che compongono i Tribunali e le Corti d'Appello Tributarie, sulla base del flusso medio dei procedimenti e della composizione dei collegi giudicanti in tre membri, con l'eccezione delle competenze per valore dei giudici monocratici e del giudice onorario;
- k) suddivisione dei Tribunali e Corti d'Appello in sezioni, composte da un Presidente, un Vicepresidente e quattro giudici, che decidono con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e due giudici;
- l) previsione che le cause di valore non superiore a € 3.000,00 dinanzi al Tribunale siano di competenza del giudice onorario;
- m) previsione che le cause di valore non superiore a € 30.000,00 dinanzi al Tribunale siano di competenza del giudice monocratico;
- n) determinazione del valore della controversia sulla base dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato e, per le controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, dall'ammontare di queste;
- o) previsione che le cause di valore indeterminabile siano di competenza del collegio;
- p) modificazione della disciplina del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sulla base delle previsioni seguenti: 1) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ha autonoma sede in Roma; 2) è formato da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, scelti per metà tra i professori di università in materie giuridiche o economiche e per metà tra gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro iscritti all'albo da oltre dieci anni; 3) i componenti eletti dai giudici sono scelti tra tutti i giudici tributari, con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili; 4) la durata della carica dei suoi componenti non è superiore a 5 anni; 5) il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente nel suo interno; 6) il Consiglio di Presidenza indica le cause di incompatibilità e di ineleggibilità e i criteri per la relativa verifica, le regole relative alle elezioni dei giudici, quelle per la valutazione di candidati e delle liste elettorali, la sede delle operazioni elettorali, il periodo entro il quale deve avere termine la valutazione dei candidati e la promulgazione dell'elenco

- definitivo dei candidati alle elezioni, le regole per la proclamazione degli eletti, per la valutazione di eventuali reclami sull'eleggibilità e per l'assunzione delle funzioni;
- q)** permanenza delle Commissioni tributarie e delle funzioni dei giudici tributari in organico, limitatamente alle controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della legge di attuazione, alle quali continuano ad applicarsi le attuali norme relative alla competenza e composizione degli organi giudicanti fino alla conclusione del grado di giudizio in cui le controversie stesse siano pendenti;
  - r)** previsione di un termine entro il quale i giudici tributari in organico debbono optare per la magistratura tributaria o per quella onoraria; se, non essendo magistrati, optano per la magistratura tributaria, sono tenuti a sostenere esami di ammissione nel ruolo, con modalità semplificata se laureati in materie giuridiche o economiche; se optano per la magistratura onoraria, proseguono la propria attività senza necessità di superamento di esami di ammissione;
  - s)** fissazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della data di insediamento dei Tribunali e delle Corti di Appello tributarie che decideranno le controversie originate da ricorsi e da atti di impugnazione di sentenze notificati successivamente a quella data.